Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa
Friuli Venezia Giulia

DEDEL. 131

Decreto n° 176/PROTGEN del 24/11/2021

Affidamento del servizio di tesoreria per gli anni 2022-2026 mediante adesione a Convenzione quadro stipulata tra il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato (CUC) della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti del Servizio sanitario regionale della Regione – CIG 8721101038 – **CIG derivato ZF233F717F** – Determina a contrarre in adesione alla convenzione-quadro e relativa prenotazione fondi.

La Direttrice generale

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis "Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa", come inserito dall'articolo 15 della citata legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto n. 92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019 n. 1336 l a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020 n. 852;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) ed in particolare l'articolo 43, comma 1, che ha istituito, all'interno dell'ordinamento regionale, la Centrale Unica di Committenza regionale (CUC) per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi a favore dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al DPReg. 0277/2004, e degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO, in particolare, l'articolo 44, comma 1, della citata legge regionale 26/2014, ove è previsto che per le finalità di cui all'articolo 43 della medesima legge, la CUC regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui al citato articolo 43;

Visto altresì l'articolo 45 della citata legge regionale 26/2014 relativo alla stipula dei contratti quadro da parte della CUC e al fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018);

Vista la Convenzione stipulata in data 15/10/2021 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con Intesa Sanpaolo SPA, con sede legale a Torino Piazza San Carlo n.156 P. IVA 10810700152, (CIG 8721101038), avente durata di 60 mesi a decorrere dal 18/10/2021 per l'affidamento del servizio di tesoreria per l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale, gli Enti regionali e gli Enti del Servizio sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Atteso che l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa rientra tra i soggetti che possono avvalersi della Convenzione quadro stipulata con il suddetto fornitore;

Atteso che in forza della richiamata Convenzione il Tesoriere si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli enti aderenti alla Convenzione a fornire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico, nella misura richiesta dagli enti stessi mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile della Convenzione pari ad euro 16.445.000,00, IVA esclusa, nei termini di durata della Convenzione medesima;

Atteso che tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni erogate complessivamente a tutti gli Enti contraenti in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dei predetti Enti nell'arco temporale di durata della Convenzione;

Atteso che la richiamata Convenzione-quadro disciplina le condizioni generali dei singoli Ordinativi di fornitura conclusi dagli Enti contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC nei confronti del Tesoriere, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

Atteso che, dunque, la Convenzione è fonte di obbligazione per i singoli Enti contraenti nei confronti del Tesoriere solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di fornitura;

Atteso che la Centrale unica di committenza (CUC) potrà nel corso dell'esecuzione apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Gli Enti contraenti potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106, previa comunicazione alla Centrale unica di committenza (CUC) al fine del monitoraggio dell'importo massimo spendibile della Convenzione;

Atteso che, ai sensi della citata Convenzione, la Centrale unica di committenza (CUC) si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CUC medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima;

Preso atto che, come previsto dalla Convenzione suddetta, il singolo Ordinativo di fornitura, emesso durante la validità della Convenzione, avrà durata fino alla conclusione del quinto esercizio finanziario a decorrere dalla data di erogazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno corrispondente al quinto anno di durata della Convenzione;

Atteso che, ai sensi della citata Convenzione, la durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle

procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, stimato prudenzialmente in 12 mesi e che in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

Atteso che, ai sensi della citata Convenzione, per la proroga tecnica degli Ordinativi di fornitura nel loro complesso e con riferimento a tutti gli Enti contraenti, è previsto un importo pari a euro 3.289.000,00 (tremilioniduecentoottantanovemila/00), da considerarsi importo complessivo prevedibile in caso di fruizione del periodo di proroga tecnica da parte di tutti i singoli Enti contraenti;

Atteso che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, la Centrale unica di committenza (CUC) si riserva la facoltà di chiedere al Tesoriere l'incremento dell'importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del Codice, nell'ipotesi in cui nel periodo di efficacia della Convenzione tale importo sia esaurito;

Atteso che, ai sensi della citata Convenzione, i contratti attuativi tra le Amministrazioni contraenti ed il Tesoriere si concludono con la ricezione da parte di quest'ultimo degli Ordinativi di Fornitura, nonché che il Tesoriere è tenuto a dare riscontro telematicamente dell'avvenuta ricezione dell'ordine entro due giorni lavorativi dalla ricezione medesima.

Atteso che ciascun Ente contraente utilizza la Convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria, nonché per la fornitura di uno o più degli ulteriori servizi di cui al paragrafo 29, comma 6 del Capitolato tecnico, mediante l'emissione di un Ordinativo di fornitura;

Atteso che sono a carico del Tesoriere, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione in parola, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dalla Convenzione, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale;

Atteso che gli eventuali maggiori oneri - derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di legge, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità, o dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura - resteranno ad esclusivo carico del Tesoriere, in quanto in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Tesoriere quindi si assume ogni alea relativa all'esecuzione del contratto non potendo avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti degli Enti contraenti o della Centrale unica di committenza (CUC);

Atteso che le prestazioni in parola hanno ad oggetto servizi di natura intellettuale, che si svolgono presso le sedi del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del D.Lgs n. 81/2008, non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo sopra citato;

Preso atto dell'offerta economica formulata dall'Istituto tesoriere aggiudicatario del servizio di tesoreria in parola e delle prestazioni dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico;

Atteso che, ai sensi della citata Convenzione, il Tesoriere ha diritto alla corresponsione di un corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale nella misura indicata nell'offerta economica formulata dal Tesoriere in sede di gara pari a Euro 550.000,00

(cinquecentocinquantamila/00), IVA esclusa, da porre a carico esclusivo dell'Amministrazione regionale come da Capitolato tecnico del Bando di gara;

Atteso che nel caso di proroga o espletamento del servizio per una parte dell'anno, il corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale sarà proporzionale al periodo di erogazione del servizio stesso;

Atteso che in forza della citata Convenzione, tutte le prestazioni relative al servizio di Tesoreria disciplinate dal Capitolato tecnico a favore di tutti gli Enti contraenti - ivi compresi quelli che aderiranno in prosieguo, durante la vigenza della Convenzione quadro in parola - sono remunerate dal succitato corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale posto a carico esclusivo dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia;

Atteso che, invece, non rientrano nel corrispettivo forfettario omnicomprensivo annuale sopra richiamato e saranno remunerati separatamente da ciascuno dei singoli Enti contraenti – del cui pagamento rispondono individualmente al Tesoriere in via esclusiva – che decideranno di avvalersene, i servizi/costi di seguito indicati:

a) eventuali interessi passivi su anticipazioni di tesoreria;

b) la commissione sulla liquidità da applicarsi sulla parte eccedente la franchigia di € 100.000,00 delle giacenze di cassa degli Enti contraenti che rimangono depositate presso il Tesoriere, da applicare secondo la disciplina di cui all'art. 29, comma 6, lettera b) del Capitolato Tecnico;

c) il servizio di ricezione dei pagamenti online. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone mensile di mantenimento in servizio e le commissioni sulle transazioni;

d) il servizio di fornitura e gestione dei terminali POS. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone mensile di mantenimento in servizio e le commissioni sulle transazioni;

e) l'emissione di carte di credito. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone annuale omnicomprensivo per l'emissione e la gestione di carte di credito aziendali;

f) l'emissione di carte di debito. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone annuale omnicomprensivo per emissione e gestione carte di debito;

g) l'emissione di carte prepagate ricaricabili con IBAN. Le attività remunerate sono esclusivamente il canone annuale omnicomprensivo per emissione e gestione carte prepagate ricaricabili con IBAN;

h) il servizio di ritiro e trasporto valori;

i) le commissioni di intermediazione per servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini su titoli;

j) il rilascio di garanzie fideiussorie. Le attività remunerate sono esclusivamente le commissioni sulle transazioni;

Atteso che, ai sensi della suddetta Convenzione, sono a carico del Tesoriere le spese vive (spese postali, stampati, spese telegrafiche, ed altro) con esclusione di quelle fiscali che rimangono a carico dell'Ente contraente in quanto dovute per legge e che gli obblighi ed oneri derivanti al Tesoriere dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale;

Atteso altresì, che ai sensi della suddetta Convenzione i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Tesoriere in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Tesoriere di ogni relativo rischio o alea, nonché che il Tesoriere

non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati;

Atteso che, come previsto all'articolo 3, comma 4, in combinato disposto con il comma 6, del Capitolato tecnico inerente il contratto di tesoreria in parola, l'Ente contraente, al fine di monitorare specifici flussi di cassa, può richiedere al Tesoriere la separata evidenza degli stessi anche attraverso l'apertura di appositi conti correnti o sottoconti, nonché che possono essere accesi conti correnti alle casse economali, potendo l'Ente contraente operare tramite cassiere, e disporre di carte di credito, carte di debito - collegate al conto economale - o di carte prepagate ricaricabili, sempre alle medesime condizioni del conto principale di tesoreria;

Considerato che l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa intende sottoscrivere l'Ordinativo di fornitura per la gestione del servizio di tesoreria, riservandosi di richiedere l'attivazione di ulteriori servizi di cui al paragrafo 29, comma 6 del Capitolato tecnico, secondo le modalità stabilite nella Convenzione sopra richiamata, laddove se ne rappresenti la necessità, ferma restando la capienza dello stanziamento sull'apposito capitolo di bilancio;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione, restano in capo all'Agenzia i costi relativi alla commissione sulla liquidità da applicarsi alle giacenze di cassa, esclusivamente sulla parte eccedente la franchigia di € 100.000,00, che rimangono depositate presso il Tesoriere, ai sensi dell'articolo 29, comma 6, lettera b) del Capitolato tecnico, e che la stessa è calcolata in funzione del saldo medio liquido (per valuta) nel corso del trimestre;

Considerato che il saldo medio liquido è dato dalla somma algebrica dei numeri creditori e dei numeri debitori rilevati nel trimestre, divisa per il numero di giorni di calendario del trimestre stesso e che la modalità di calcolo della commissione è la seguente: importo del saldo medio liquido oltre la franchigia, moltiplicato per i giorni di calendario del trimestre di riferimento, moltiplicato per il tasso di commissione finale offerta %, diviso 365;

Atteso che al fine di calcolare il tasso di commissione finale da applicare alle predette giacenze, si tiene conto della quotazione del Tasso DFR (Deposity Facility Rate), alla data dell'ultimo giorno lavorativo del trimestre di riferimento, a cui viene applicata la miglioria offerta in sede di gara;

Atteso che il tasso DFR attualmente vigente è pari a 0,50%;

Atteso che sono stati stimati annualmente in euro 900,00 gli oneri di gestione del servizio di tesoreria;

Atteso che l'articolo 4, comma 4 della Convenzione in oggetto prevede che la durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice, stimato prudenzialmente in 12 mesi e che in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

Ritenuto pertanto, atteso il carattere oneroso della prestazione e l'obbligo di darvi copertura sin dall'origine dell'atto convenzionale, in ossequio ai principi contabili, ricorra l'esigenza di accantonare le risorse necessarie a fare fronte agli oneri eventuali ma già contemplati nell'atto convenzionale, che potrebbero scaturire dal proseguimento del rapporto in condizione di proroga tecnica ai sensi del succitato articolo 106, comma 1 del D.Lgs 50/2016;

Ritenuto pertanto, di dover dare copertura anche agli oneri derivanti dall'eventuale proroga tecnica – per un importo pari a quello di una annualità della durata della convenzione - a valere sull'esercizio 2027, in quanto annualità rispetto alla quale gli stessi potrebbero verificarsi a

causa della prosecuzione del servizio oltre il termine naturale di scadenza, previsto per il 31 dicembre 2026;

Visto l'articolo 113 del D.Lgs 50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche ed in particolare il comma 5 relativo alle funzioni tecniche svolte dalle centrali uniche di committenza;

Visto l'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) di istituzione del fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 per servizi e forniture;

Visto il decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019 n. 92 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020)) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 13, comma 2 del citato regolamento ai sensi del quale gli enti regionali e i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1 bis, della legge regionale 26/2014, che aderiscono ai contratti quadro, compartecipano all'alimentazione del fondo con la quota dell'incentivo previsto dall'art. 113, comma 5, del Codice, rapportata al valore del contratto derivato. Il versamento della quota di competenza avviene entro quindici giorni lavorativi dall'adesione al contratto quadro;

Ritenuto di individuare l'importo da destinare al fondo per gli incentivi di cui all'articolo 10, comma 8 della legge regionale 44/2017 in euro 27,00 (ventisette/00) e di procedere alla prenotazione delle relative risorse a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo/S 1002 (Oneri per il servizio di Tesoreria), per la competenza dell'anno 2021, - MISSIONE 01- Servizi istituzionali e generali, di gestione – PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - TITOLO 1 – Spese correnti – IV livello p.d.c. U1.03.02.17.000;

Atteso che pertanto concorrono al quadro economico complessivo, pari ad euro 5.427,00 le seguenti voci di spesa:

a. € 5.400,00 a favore di Banca Intesa Sanpaolo per oneri di gestione del servizio di tesoreria relativi ai cinque anni di durata della convenzione, oltre al costo per i medesimi oneri relativi agli eventuali 12 mesi di proroga tecnica in ragione delle commissioni sulla liquidità da applicare alle giacenze di cassa depositate presso il Tesoriere per i cinque anni della Convenzione;
b. € 27,00 a favore dell'Amministrazione regionale, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44;

Atteso che, gli oneri discendenti dalla stipula di suddetta convenzione, ammontano complessivamente a **€ 5.427,00** come sopra individuati e che gli stessi trovano copertura sullo stanziamento della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) – PROGRAMMA 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 e sui corrispondenti stanziamenti per gli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 - CAP 1002/S (Oneri per il servizio di Tesoreria) in ragione di:

- **€ 900,00** a valere su ciascuno degli esercizi dal 2022 al 2027 per un totale complessivo di **€ 5.400,00** per i servizi di tesoreria;
- **€ 27,00** a valere sull'esercizio 2021 per la quota del Fondo incentivazione da destinarsi alle finalità di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44;

Ritenuto pertanto, di prenotare la somma complessiva di euro 5.400,00 a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo 1002/S – Oneri per il servizio di Tesoreria, con imputazione a carico degli esercizi 2022, 2023, 2024,2025, 2026 e 2027;

Atteso che per procedere alla emissione dell'Ordinativo di Fornitura quale contratto derivato per adesione alla Convenzione-quadro sopra richiamata, è stato acquisito il CIG derivato ZF233F717F;

Atteso che il controllo sul possesso dei requisiti tecnico-professionali nonché dei requisiti generali ex articolo 80 del D.lgs. 50/2016 vengono svolti esclusivamente dalla Centrale unica di committenza (CUC), cui competono in quanto soggetto aggregatore, che ne verifica la sussistenza preliminarmente alla stipula della Convenzione-quadro per l'affidamento del servizio di tesoreria in capo alla Società INTESA SANPAOLO S.p.A, oltre che rinnovarli con cadenza semestrale per tutta la durata della Convenzione;

Atteso che invece l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, in quanto singolo Ente contraente titolare dell'Ordinativo di fornitura, provvederà ad ottemperare, preliminarmente all'adozione degli atti di spesa, all'obbligo di controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC e sulla regolarità fiscale mediante l'attivazione delle procedure di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602;

Constatata la regolarità contributiva della società Intesa Sanpaolo S.p.A (C.F. 00799960158) nei confronti di INPS e INAIL come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall'INAIL n. protocollo INAIL_29546734 del 11.10.2021 con scadenza al 08.02.2022;

Atteso che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nella sezione "Amministrazione trasparente", sulla base di quanto prescritto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e n. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto in particolare l'articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011 che attribuisce al Bilancio Finanziario Gestionale anche il compito di assegnare "ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese";

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti" e in particolare l'articolo 1 che sancisce il recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni con le modalità previste dal decreto legislativo n. 118/2011, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e i correlati Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 3 dicembre 2020, n. 91;

Visto il proprio decreto n. 119 dd. 17.09.2021 recante la "Variazione n. 5 al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 al Documento tecnico di

accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale" con il quale si è provveduto ad impinguare il capitolo di spesa 1002 per l'anno 2022 per un importo di euro 538,00 e per l'anno 2023 per un importo pari ad euro 500,00;

DECRETA

per le motivazioni in premessa indicate,

1. di aderire alla Convenzione-quadro stipulata in data 15 ottobre 2021 (CIG 8721101038) tra l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. (individuato con PARTITA IVA 10810700152) con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156 e il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale, degli Enti regionali e degli Enti del Servizio Sanitario regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a) e comma 1 bis), 44, comma 4 bis) e 55 della L.R. 26/2014;
2. di procedere per l'effetto alla stipula del contratto attuativo con l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. (individuato con PARTITA IVA 10810700152) con sede legale a Torino, Piazza San Carlo n. 156 mediante emissione dell'Ordinativo di fornitura con modalità elettronica, tramite piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 82/2005, per l'affidamento della gestione del servizio di tesoreria per la durata di 60 mesi a decorrere dalla data di erogazione del servizio e perciò dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno corrispondente al quinto anno di durata della Convenzione e quindi sino al 31 dicembre 2026, come stabilito dall'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione quadro stipulata in data 15 ottobre 2021 tra l'Istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.A. e il Servizio Centrale unica di committenza e provveditorato della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
3. di dare atto che per l'Ordinativo di fornitura è stato rilasciato CIG derivato ZF233F717F;
4. di prenotare a favore di Intesa Sanpaolo s.p.a le risorse complessive pari a euro 5.400,00 a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo/S 1002 – Oneri per il servizio di Tesoreria – MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione, PROGRAMMA 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – Titolo 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisti di beni e servizi – IV livello piano dei conti 1.03.02.17.000, con imputazione della spesa per l'importo di euro 900.00 per ogni esercizio 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027;
5. di prenotare a favore dell'Amministrazione regionale le risorse complessive pari a euro 27,00 a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e per l'anno 2021, con riferimento al capitolo/S 1002 – Oneri per il servizio di Tesoreria – MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione, PROGRAMMA 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato – Titolo 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisti di beni e servizi – IV livello piano dei conti 1.03.02.17.000, con imputazione della spesa nell'esercizio 2021;

6. di provvedere con successivo atto, a norma dell'articolo 44, comma 2 della legge regionale 21/2007, all'impegno della spesa;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Direttrice Generale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, dott.ssa Lydia Alessio-Vernì;
8. di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR);
9. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzione del committente – sezione Amministrazione trasparente – sulla base di quanto prescritto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2016.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(documento sottoscritto con firma digitale)